

### **Ordinanza del tribunale di Roma del 13 dicembre 2007**

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI – SUCCESSIONE NEL CONTRATTO – SUCCESSIONE DEL CONVIVENTE.

Norme impugnate: Art. 6, comma quarto, della legge n. 392 del 1978.

Parametri costituzionali: artt. 2 e 3 Cost.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 dicembre 2007, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quarto, della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente anche quando non vi sia prole naturale.

A giudizio del remittente la residua esclusione del convivente *more uxorio* dalla successione nel contratto di locazione al conduttore *ex* convivente, in mancanza di prole naturale, ma in presenza di concorde decisione circa la continuazione del contratto per la durata residua, rappresenterebbe una irragionevole disparità di trattamento nei confronti di persona legittimata da vincolo affettivo di coabitazione, con conseguente lesione del diritto fondamentale all'abitazione.